

Ddl: Disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

PROGRAMMA
PARTITO DEMOCRATICO
9 aprile 2008

....

12. OLTRE IL DUOPOLIO, LA TV DELL'ERA DIGITALE

L'Italia deve poter entrare nell'era della TV digitale con più libertà, più concorrenza, più qualità.

1. Il superamento del duopolio è oggi reso possibile dall'aumento di capacità trasmissiva garantito dalla TV digitale. Per andare oltre il duopolio occorre correggere gli eccessi di concentrazione delle risorse economiche, accrescendo così il grado di pluralismo e di libertà del sistema.

2. Negli anni che ci separano dal passaggio al digitale (2012) ricondurremo il regime di assegnazione delle frequenze ai principi della normativa europea e della giurisprudenza della Corte costituzionale. I criteri di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e apertura a nuovi entranti che sono stati adottati per la transizione in Sardegna saranno alla base della transizione nazionale, nel rispetto delle direttive europee, delle sentenze della Corte Costituzionale e delle norme antitrust.

.....

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

RELAZIONE

Onorevoli colleghi !! - Il presente disegno di legge prevede un complesso di disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.

A tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il testo unico della radiotelevisione, e tenuto conto della recente pronuncia della Corte di giustizia sulla nota vicenda relativa all'assegnazione delle frequenze televisive, si ritiene necessario, oltre che opportuno, intervenire nuovamente in materia, al fine di prevedere un'apposita disciplina che regoli la transizione al digitale, evitando la riproposizione, anche nella nuova tecnologia trasmissiva, dell'assetto duopolistico che attualmente informa il sistema analogico. Tutto ciò nel pieno rispetto della scadenza del 2012, entro la quale, secondo quanto stabilito in sede europea, dovrà avere luogo la definitiva conversione del sistema televisivo da analogico a digitale, il cosiddetto switch-off.

Il provvedimento interviene, inoltre, con una serie di misure ulteriori per il settore televisivo, in particolare per l'emittenza locale, e con due deleghe in tema di rilevazione degli indici di ascolto e in tema di titolarità dei diritti televisivi.

Il provvedimento intende infine, e soprattutto, dare soluzione alle questioni poste dalla Commissione europea con il parere motivato del 19 luglio 2007, con la quale all'Italia è stato ingiunto di modificare la legislazione in materia, e segnatamente la legge n. 112 del 2004, la cosiddetta «legge Gasparri», nelle parti in cui la stessa risulta incompatibile con le disposizioni dell'ordinamento comunitario, quanto in particolare ai temi della gestione efficiente e dell'allocazione pluralistica delle risorse frequenziali. Non può sfuggire, infatti, che il sistema radiotelevisivo italiano ha necessità di maggiore concorrenza e di più ampio pluralismo; soltanto per questa via si realizzano concrete opportunità di crescita per il complesso delle aziende del settore, nonché una diversa qualità dell'offerta ed un maggiore gradimento da parte dei cittadini. A vario titolo ed a vario livello, in questi anni, tutte le più autorevoli istituzioni nazionali e comunitarie si sono pronunciate criticamente sull'assetto attuale; lo hanno fatto la Corte costituzionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione europea e, da ultimo, la Corte di giustizia.

Il presente disegno di legge intende preliminarmente dare una risposta a questo complesso di esigenze, nel solco ed in conformità alle tesi espresse da queste autorevoli istituzioni. Al riguardo, sono due le debolezze strutturali su cui il disegno di legge intende intervenire: l'assetto oligopolistico del sistema, con una concentrazione di risorse economiche, tecniche e di audience senza paragoni in Europa in capo ai due maggiori broadcaster, e la situazione largamente compromessa dello spettro frequenziale, la cui gestione efficiente, secondo i principi dell'ordinamento vigente, è ostacolata da una storica e consolidata situazione di occupazione di fatto delle frequenze.

Nel 1988, con la storica sentenza n. 826 che ha sancito il definitivo superamento della riserva statale, la Corte costituzionale subordinava espressamente tale superamento all'approvazione di un corpus organico di regole inteso a stabilire garanzie forti nei confronti delle tendenze monopolistiche, assicurando «il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione». In tal senso la Corte raccomandava «la necessità di regolamentare la pubblicità televisiva» e quella, contestuale, di «realizzare un razionale ed ordinato governo dell'etere, [...] assicurando il rispetto degli obblighi internazionali, il coordinamento e la compatibilità reciproca».

Un'agenda che sembra scritta oggi!

Una volta entrata in vigore, nel 1990, la prima disciplina del sistema radiotelevisivo privato (si tratta della legge 6 agosto 1990, n. 223, cosiddetta «legge Mammì»), con la sentenza n. 420 del 1994 la Corte costituzionale si esprimeva in ordine ai limiti alle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale assentibili in capo ad un unico soggetto, come disciplinati da quella legge.

La dichiarazione di incostituzionalità, con la caducazione del dispositivo di legge che ammetteva un medesimo soggetto al possesso contestuale di tre emittenti televisive nazionali, induceva in quell'occasione la Corte a formulare un invito al legislatore, richiesto espressamente di approvare «una nuova disciplina della materia conforme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (come, ad esempio, riducendo il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero ampliando, ove l'evoluzione tecnologica lo renda possibile, il numero delle reti complessivamente assentibili)».

Nel 2002, otto anni dopo quella pronuncia, la Corte stessa, nell'esercizio perdurante della sua azione di supplenza e surroga del legislatore, è infine nuovamente intervenuta in materia, stigmatizzando il perdurante assetto oligopolistico del mercato televisivo italiano e censurando con forza l'assenza, nell'ordinamento, di un limite temporale al mantenimento delle reti televisive considerate «eccedenti» dallo stesso legislatore. Tale situazione, responsabile di aver permesso la conservazione di un assetto di mercato considerato in contrasto con i principi del pluralismo, veniva sottoposta a dura critica da parte del giudice delle leggi e qualificata addirittura in termini di «incompatibilità con i principi costituzionali». Il protrarsi della situazione «esige - così si esprime la Corte nel 2002 - che sia previsto un termine finale, assolutamente certo, definitivo e dunque non eludibile» per la

fine di quel regime transitorio che consente il possesso contestuale di tre emittenti televisive nazionali ad un medesimo soggetto. Tale termine, come è noto, venne fissato al 31 dicembre del 2003, con la sola subordinata legata all'eventuale «diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili».

Solo un mese dopo la sentenza n. 466 del 2002 della Corte, nel dicembre del 2002, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una segnalazione al Governo in merito al disegno di legge di riforma dell'assetto radiotelevisivo (la futura «legge Gasparri»), sottolineava come il mercato televisivo italiano, in quanto fortemente concentrato, poco dinamico e caratterizzato da una scarsa propensione all'innovazione, si caratterizzasse nei termini di un vero e proprio «oligopolio strutturato», aggiungendo al riguardo come il graduale superamento del monopolio televisivo statale, realizzatosi in un contesto di sostanziale assenza di regole a partire dalla metà degli anni '70, avesse in definitiva «prodotto un esito ancora largamente insoddisfacente sotto il profilo concorrenziale e non adeguato a garantire il pluralismo dell'informazione».

Sul problema della raccolta pubblicitaria, d'altra parte, si era espressa la Presidenza della Repubblica con il messaggio alle Camere del 15 dicembre 2003, in cui il Presidente della Repubblica affermava: «Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema integrato delle comunicazioni (SIC) - assunto dalla legge in esame come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione - potrebbe, a causa della sua dimensione, consentire a chi ne detenga il 20 per cento [...] di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti». Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, il messaggio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985 «che, riprendendo principi affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato il pericolo "che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela"».

Tali autorevoli pronunciamenti hanno ricevuto successivamente una ulteriore conferma nel corso dell'indagine conoscitiva sul settore del mercato televisivo avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (maggio 2003-novembre 2004). Esprimendosi in quell'occasione sulle dinamiche concorrenziali del mercato della raccolta pubblicitaria televisiva, l'Antitrust rilevava come tale mercato sia caratterizzato «da un'elevata concentrazione, che non ha riscontro negli altri Paesi europei nonché dalla presenza di elevate barriere all'ingresso»; un mercato «contraddistinto, a differenza degli altri mercati pubblicitari, da elevate rendite monopolistiche». Tale complesso di circostanze ha costituito, per espressa ammissione dell'Autorità stessa, il «presupposto fattuale» in base al quale l'indagine è stata avviata.

A conclusioni non dissimili è ripetutamente pervenuta anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nella relazione al Parlamento del 30 giugno 1999 osservava, con riferimento al mercato televisivo nazionale, che «i due principali operatori controllano larga parte dell'offerta e delle risorse economiche, mentre gli altri soggetti della televisione in chiaro occupano posizioni marginali». In quella del 30 giugno 2002 il tema era ulteriormente approfondito in questi termini: «Si deve continuare a rilevare come risulti particolarmente difficile per un nuovo entrante contendere quote di audience e, quindi, delle risorse pubblicitarie ai due operatori dominanti che, assieme, continuano ad assorbire circa il 90 per cento del totale delle risorse pubblicitarie destinate al settore televisivo [...]. Peraltro, restano particolarmente elevate le barriere all'entrata che un operatore deve affrontare per posizionarsi sul mercato con un'offerta adeguata a raggiungere quote di audience compatibili con una gestione economica in equilibrio».

Più di recente, nella relazione al Parlamento del 30 aprile 2004 sul grado di diffusione della televisione digitale terrestre, l'Autorità ha osservato come, anche nella prospettiva dei nuovi scenari tecnologici, siano ancora «di piena attualità i problemi della garanzia dell'accesso alle reti e della distribuzione delle risorse economiche per consentire un equilibrato sviluppo del sistema anche con l'ingresso di nuovi soggetti».

Con specifico riguardo alle dinamiche concorrenziali del mercato della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo, le preoccupazioni espresse dall'Autorità nazionale di vigilanza sui mercati trovano precisi riscontri nei dati forniti nelle relazioni al Parlamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trova conferma in questi dati come il maggior broadcaster privato nazionale detenga stabilmente una quota prossima al 60 per cento del mercato, quota che, dopo la fase di stabilità del biennio 2001-2002, registra un tendenziale incremento nel periodo 2003-2005. Al riguardo, si deve ricordare come nella giurisprudenza e nella prassi comunitaria la stabilità della quota di mercato è considerata come indiscutibile indice di dominanza.

La Commissione europea, con parere motivato del 19 luglio 2007, ha ribadito le contestazioni allo Stato italiano enunciate nella lettera di messa in mora del luglio 2006, in merito a taluni aspetti fondamentali della legge n. 112 del 2004, e del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, denunciandone il contrasto con il quadro delle regole comunitarie in materia di gestione efficiente dello spettro e di accesso non discriminatorio alle risorse frequenziali ed ai relativi diritti d'uso, con connessi ripetuti rilievi in ordine alle barriere esistenti all'ingresso di nuovi operatori ed all'esigenza di rimuovere sollecitamente tale situazione attraverso le opportune iniziative, onde evitare la prosecuzione della procedura stessa.

Il Governo italiano, alla luce delle osservazioni e dei rilievi formulati dalla Commissione, ha dichiarato la volontà di adeguare la legislazione interna alle disposizioni dell'ordinamento comunitario violate (si tratta, nello specifico, dell'articolo 9 della direttiva quadro, degli articoli 3, 5 e 7 della direttiva sulle autorizzazioni e degli articoli 2 e 4 della direttiva sulla concorrenza), nonché la disponibilità a promuovere a tale fine, con la massima sollecitudine, le necessarie iniziative legislative, impegnandosi sin da subito a presentare un disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo finalizzato a disciplinare la fase transitoria del passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale secondo i principi dell'ordinamento comunitario. Dell'iter di tale disegno di legge, l'AC 1825 che è stato peraltro molto apprezzato in ambito comunitario, la Commissione è stata costantemente informata. Essendo la fase precontenziosa della procedura di infrazione ormai conclusa, resta ora assai probabile il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia.

La Corte di Lussemburgo si è nel frattempo pronunciata in sede interpretativa su un rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario di una serie di norme della cd. legge Gasparri e, quindi, del Testo unico della radiotelevisione, peraltro le medesime norme oggetto di contestazione all'Italia in sede di infrazione. La recente pronuncia della Corte del 31 gennaio 2008 è stata nel senso che il Trattato CE e le direttive in materia di comunicazioni elettroniche “ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell'impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.” I contenuti del disegno di legge sopra indicato hanno così ricevuto un'ulteriore vidimazione anche in termini di necessità e urgenza della loro approvazione.

Il presente disegno è inteso, pertanto, a dettare le regole del sistema televisivo nella fase di transizione dalla tecnica analogica a quella digitale e si inserisce in questo articolato e complesso quadro di insieme; ne presuppone l'intera ricca trama di riferimenti, osservazioni e rilievi; guarda con attenzione all'evoluzione dello scenario tecnologico ed all'ingresso delle nuove tecnologie trasmissive nel mercato del broadcasting televisivo; si misura con le esigenze di crescita e con le compatibilità delle imprese del settore ed opera in tale senso in una logica contestuale di promozione della concorrenza e di valorizzazione delle risorse esistenti.

Per quanto riguarda più in dettaglio i singoli articoli, l'articolo 1 individua i principi generali ai quali deve essere ispirata la disciplina del sistema radiotelevisivo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza. Nell'ambito di tali principi sono ricompresi la più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, la tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, la previsione di

limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Si prevede inoltre che la nuova disciplina del sistema radiotelevisivo sia informata anche alla promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico.

Quanto più specificamente alla durata della fase di transizione, il disegno di legge tiene conto del termine del 31 dicembre 2012 stabilito dal decreto-legge (collegato alla legge finanziaria 2008) n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

L'articolo 2 traduce in norma di legge gli obiettivi di concorrenza e pluralismo, prevedendo, al comma 1, che - nella fase transitoria del passaggio alla tecnologia digitale - il conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al limite antitrust fissato al 45 per cento dei ricavi pubblicitari complessivi del settore televisivo, costituisca posizione dominante ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione. Il valore complessivo dei ricavi pubblicitari nel settore televisivo è determinato avendo come riferimento le trasmissioni via etere terrestri - sia in tecnologia analogica che in tecnologia digitale - nonché le trasmissioni irradiate via satellite e via cavo. La costituzione della posizione dominante nel mercato televisivo in caso di superamento del limite antitrust sulla raccolta pubblicitaria - da verificare tenendo in considerazione anche i soggetti controllati o collegati - è configurabile fino alla data dello switch off del 31 dicembre 2012 «e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale».

Il comma 2 delinea quindi la procedura di verifica del superamento del limite antitrust sulla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, anche attraverso i dati relativi all'informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, l'Autorità indica i soggetti che nell'anno solare precedente hanno superato il limite del 45 per cento della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo. Più precisamente si prevede che l'indicazione dei soggetti in posizione dominante avvenga previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e sia disponendo che, in fase di prima applicazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proceda a tale verifica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Il comma 3 dispone poi che, nell'anno solare successivo all'accertamento, i soggetti individuati come «dominanti» sono tenuti a trasmettere pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Si tratta di una riduzione dell'affollamento orario del 2 per cento rispetto al limite massimo attualmente consentito dall'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione per le emittenti diverse dalla concessionaria del servizio pubblico. Le uniche eccezioni all'applicazione di tale sanzione è riferita ai soggetti che, all'esito dell'accertamento, provvedono a trasferire su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica o che cessano la trasmissione di pubblicità su una o più emittenti.

Ai sensi del comma 4 le società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, indipendentemente dalla piattaforma trasmissiva e dalle modalità di diffusione dei relativi programmi, sono tenuti a presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, i listini trimestrali, semestrali o annuali relativi ai prezzi di vendita della pubblicità, specificando, nella comunicazione, i diversi prezzi per fascia oraria, nonché tutte le tipologie di offerte speciali, sconti e promozioni. Sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari e sull'eventuale esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 5 apporta una modifica al comma 2 dell'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione, recante i limiti di affollamento dei messaggi pubblicitari delle trasmissioni delle emittenti televisive in ambito nazionale diverse dalla concessionaria del servizio pubblico. In particolare si sostituisce la parola spot con la parola «messaggi», al fine di includere anche le telepromozioni nel calcolo dell'affollamento. Si ritorna in tal modo all'originario contenuto dell'articolo 8, comma 7, della legge n. 223 del 1990, ripristinando la situazione normativa previgente all'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004.

Il comma 6 introduce un ulteriore periodo al comma 8 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, volto ad includere nella base di calcolo del limite antitrust del 20 per cento dei programmi irradiabili nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, anche i programmi in tecnica digitale ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che tali programmi raggiungano il limite di copertura del 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio, e ciò indipendentemente dal numero di ore settimanali di trasmissione.

I successivi commi 7, 8 e 9 prevedono, rispettivamente, le modalità di cessione o assegnazione delle risorse frequenziali liberate dagli operatori in posizione dominante, il riesame della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS in materia di rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti, nonché l'impossibilità, per i fornitori di contenuti autorizzati alle trasmissioni in ambito nazionale, di differenziare dati e servizi digitali sul territorio. Infine, il comma 10 novella il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di estendere a tutti i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni (precedentemente denominato «sistema integrato delle comunicazioni»), e non soltanto a quelli tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (ROC), il divieto di conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del citato settore delle comunicazioni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di gestione efficiente dello spettro radioelettrico che tengono conto delle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra e che costituiscono una risposta puntuale ai rilievi contenuti nella citata procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.

In particolare, il comma 1 prevede la liberazione e la restituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, delle frequenze televisive utilizzate per la trasmissione in tecnica analogica che risultino ridondanti per almeno il 95 per cento del proprio bacino di servizio. In forza del comma 2 il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari deve avvenire nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259. Si tratta, in particolare, di una procedura che prevede la previa notifica al Ministero delle comunicazioni e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'intenzione di procedere al predetto trasferimento e il conseguente nulla osta da parte del Ministero, al quale è comunque consentito apporre specifiche condizioni allo svolgimento dell'operazione.

Il comma 3 prevede che - entro tre mesi - i soggetti titolari di più di due emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Tale trasferimento è finalizzato a favorire la transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale in un'ottica di tutela del pluralismo, apertura del mercato e uso efficiente dello spettro elettromagnetico.

Ai sensi del comma 4, entro i tre mesi successivi alla data di presentazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva il progetto, da redigere in conformità ai parametri previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale e alle conclusioni della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra.

Il comma 5 dispone che il tale progetto preveda preliminarmente l'utilizzazione di impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale e che le frequenze recuperate all'esito dell'applicazione del progetto sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È stato in proposito disposto che, preliminarmente, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, nonché i diritti

acquisiti dalle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.

Il comma 6 ha imposto in capo ai predetti soggetti l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

Il comma 7 prevede che, a seguito dell'approvazione del progetto, e comunque entro sei mesi dal decorso del termine previsto per la sua presentazione, i soggetti titolari di più di due emittenti su frequenze terrestri in tecnica analogica trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su piattaforma digitale.

Il comma 8 prevede che le frequenze liberate dal trasferimento e acquisite per la sperimentazione in tecnica digitale ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2001 siano cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, a soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta pubblica che è predisposta e pubblicata in conformità a criteri e modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per le frequenze residue e per quelle comunque acquisite con modalità diverse, il medesimo comma 8 ne dispone la restituzione al Ministero delle comunicazioni, che le riassegna, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura e riservando quote in favore dell'emittenza locale pari ad un terzo della capacità trasmissiva calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP - Emitted Radiation Power).

Con il comma 9 ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica non è consentito ricorrere al cosiddetto «trading delle frequenze», di cui all'articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004, e quindi acquisire per la sperimentazione digitale impianti o rami d'azienda. Tale possibilità rimane invece esperibile non soltanto per tutte le altre aziende che comunque esercitano l'attività di radiodiffusione, ma anche per gli altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale necessaria per l'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Con tale estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, il provvedimento ha inteso dare soluzione ad una delle questioni poste dalla procedura di infrazione nel parere motivato della Commissione europea del 19 luglio 2007, che aveva lamentato come il già richiamato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 non consentisse alle aziende che attualmente non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale.

Il comma 10 prevede che, entro il 31 dicembre 2012, e comunque alla data della completa conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale, abbia luogo la separazione societaria dei soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgano anche l'attività di operatore di rete (i cosiddetti operatori integrati verticalmente). In realtà tale disposizione dà attuazione ad uno dei principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza indicati all'articolo 5 del testo unico sulla radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

Il comma 11 stabilisce che, a partire dalla data di switch-off, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possano utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, da calcolare non soltanto sulla base del data-base delle frequenze, ma anche in relazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003, e che la medesima Autorità è chiamata ad adeguare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Il comma 12 stabilisce che, qualora un fornitore di contenuti «prima della completa conversione delle reti televisive» disponga di una quota di capacità trasmissiva eccedente il 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, tale parte eccedente è ceduta a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Ministro delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La

capacità eccedente il limite del 20 per cento non ceduta a terzi secondo la procedura sopra indicata rientra nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.

Ai sensi del comma 13 l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, in base all'articolo 25 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 23, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché gli articoli 15, comma 4, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché, in quanto non compatibile, l'articolo 38 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259. Si tratta, anche in questo caso, del recepimento di una delle prescrizioni richieste dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione.

Il comma 14 dispone che, dopo l'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete di radiodiffusione in tecnica digitale, le porzioni di frequenze libere in ambito locale, risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi, possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere comunitario. La relativa autorizzazione è rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, previa verifica della disponibilità della risorsa e della sua compatibilità con il quadro radioelettrico esistente e previa individuazione dell'area di servizio entro la quale la suddetta risorsa può essere utilizzata. L'autorizzazione consente l'attivazione di un solo impianto di diffusione con potenza massima di 5 watt e non costituisce titolo per l'eventuale riassegnazione di analoga risorsa in digitale dopo lo switch-off analogico. Si precisa altresì che le frequenze utilizzate non possono ad alcun titolo essere cedute o permutate con altri soggetti, è vietata la diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione e non possono del pari essere ceduti spazi a pagamento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali, mentre si applicheranno le norme della cosiddetta par condicio per le emittenti commerciali.

Il comma 15 dispone che all'emittenza televisiva in ambito locale venga riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP - Emitted Radiation Power).

Con il comma 16 si consente alle emittenti televisive locali l'accesso alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66 del 2001, fino a un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del 40 per cento e nel rispetto della disciplina di accesso definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sempre con riferimento alle emittenti televisive in ambito locale, il comma 17 riserva alle medesime, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre. Tale quota è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale riferita all'audience nel minuto medio ed alla presintonizzazione esistente.

Il comma 19 prevede quindi che il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti e tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell'Unione europea, nonché dell'esigenza di assicurare la piena concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive, si attivi in ogni sede al fine di impedire che la presenza di diversi standard si traduca in barriere all'accesso dei contenuti.

L'articolo 4 reca misure di tutela dell'emittenza televisiva locale. In proposito, il comma 1 prevede che, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse rese disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, mentre il comma 2 stabilisce che le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale. I commi 3 e 4 dispongono poi, rispettivamente, l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 38 e del comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

L'articolo 5 dispone che le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio

radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. L'applicazione di tale principio è quindi rimessa alle direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'articolo 6, dopo avere statuito, al comma 1, che l'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione, da svolgere tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti nel settore radiofonico e televisivo, al comma 2 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione. Nell'ambito dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad informare lo schema di decreto legislativo, si fa riferimento alle esigenze di favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni, di garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, e di assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi. In proposito si prevede che oltre a tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive, bisogna altresì considerare il loro progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione, nonché le abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico. Si è inoltre precisato che deve essere assicurata l'interoperabilità dei rilevatori elettronici (meter) rispetto a tutte le tecnologie digitali e che la rilevazione degli indici di ascolto sia disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva. Al comma 3 si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sull'effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini, in particolare rispetto ai soggetti che esercitano l'attività oggetto delle rilevazioni, e stabilisce con proprio regolamento, gli adempimenti che i soggetti realizzatori devono assolvere al fine di assicurare la conoscenza dei propri assetti societari e di controllo, nonché la trasparenza e la pubblicità delle tecniche e delle metodologie di rilevazione utilizzate. Ai sensi del comma 4, ai soggetti che violano le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si tratta, rispettivamente, dell'applicazione delle pene previste dall'articolo 2621 del codice civile nei confronti dei soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, nonché dell'erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni a carico dei soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità. Il comma 5 dispone, infine, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina di rilevazione degli indici di ascolto sia abrogato l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, disposizione che attualmente regola l'operato dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tale materia.

L'articolo 7 reca la delega al Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, uno o più decreti legislativi, per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee. È stata altresì prevista la possibilità di emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi. La finalità di tale disposizione consiste nella promozione, diffusione e distribuzione delle opere audiovisive e cinematografiche europee, in particolare quelle realizzate da produttori indipendenti, attraverso obblighi di programmazione e di investimento sulle diverse reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla modalità di fruizione da parte del

pubblico. Tra i principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad informarsi ai fini dell'esercizio della delega, si segnalano, tra gli altri, il riconoscimento del valore culturale delle opere europee e, in tale ambito, il ruolo particolare dei produttori indipendenti, alla cui attività va pertanto assicurato un adeguato sostegno, anche di tipo economico. Agli stessi produttori indipendenti spetta la titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive per ciascuna piattaforma trasmissiva con limitazioni temporali ai diritti di esclusiva da parte dei fornitori di contenuti e delle emittenti televisive e viene riconosciuto l'inserimento di prodotti quale forma di finanziamento delle opere filmiche dei produttori indipendenti. Si riconoscono altresì il diritto dell'emittenza locale alla diffusione o distribuzione delle opere europee, nonché l'esigenza di estendere gli obblighi di programmazione attuali a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, di destinare quote specifiche della programmazione televisiva o dei cataloghi disponibili su richiesta individuale anche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti. Tra gli altri criteri direttivi recati dalla disposizione vi è la previsione della titolarità dei produttori indipendenti dei diritti di sfruttamento secondari, l'obbligo di condurre le negoziazioni per ogni singolo diritto secondo le condizioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la previsione della titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato, la possibilità di vendere e acquistare diritti televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti, consentendo in particolare la vendita alle emittenti locali di diritti televisivi a partire da una data congrua successiva alla prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali.

L'articolo 8, comma 1, attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame e di applicare le sanzioni previste in caso di violazione delle stesse sulla base delle procedure stabilite nel regolamento dell'Autorità previsto dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione e adottato con delibera 136/06/CONS del 5 aprile 2006.

In particolare, il comma 2 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente alla notifica della contestazione, in caso di mancato rispetto del limite di affollamento pubblicitario orario del 16 per cento, previsto dall'articolo 2, comma 3, per i soggetti che conseguano nella fase di transizione alla tecnologia digitale ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo e non abbiano trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica. Identica sanzione si applica in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, con riferimento, pertanto, alla mancata restituzione delle frequenze televisive in tecnica analogica non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 95 per cento del proprio bacino, alla non avvenuta liberazione delle frequenze a seguito del trasferimento su piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale dei palinsesti eccedenti la seconda emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, al non rispetto della limitazione del «trading delle frequenze» ai soggetti titolari di non più di due emittenti televisive in ambito nazionale di frequenze terrestri in tecnica analogica, alla mancata estensione a qualunque soggetto in possesso dei requisiti per l'autorizzazione generale all'attività di operatore di rete della possibilità di accedere ai trasferimenti di impianti per la diffusione in tecnica digitale, alla non avvenuta separazione societaria fra fornitore di contenuti e operatore di rete dalla data dello switch off, al superamento del limite del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva per i fornitori di contenuto e, infine, al mancato accesso alle infrastrutture a banda larga. Le somme eccedenti, pari quindi alla differenza tra il lucro derivante dall'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e l'importo della sanzione irrogata, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.5, capitolo 3121, dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Il comma 3 prevede poi che, in caso di reiterazione della violazione successivamente all'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria, l'Autorità disponga, nei confronti del soggetto esercente

l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma 4 prevede che, qualora la violazione persista successivamente alla sospensione dell'attività, l'Autorità possa disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

Il comma 5 dispone invece che chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 6, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il comma 6, che novella il comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di elevare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al responsabile del procedimento nominato dalle amministrazioni pubbliche per l'attuazione delle disposizioni sui vincoli di destinazione delle somme impiegate dalle amministrazioni stesse per finalità di comunicazione istituzionale.

L'articolo 9 reca alcune abrogazioni e modifiche al testo unico della radiotelevisione e alla legge n. 112 del 2004.

In particolare, il comma 1 prevede - alla lettera a) - una modifica alla definizione di «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del testo unico, volta ad escludere da tale definizione il fornitore di pay-per-view. Ai sensi del testo unico, infatti, è fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay-per-view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi.

Correlata alla modifica di cui alla lettera a) è quella apportata dalla successiva lettera d) che, incidendo sull'articolo 31 del testo unico della radiotelevisione relativo all'attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi ad accesso condizionato, sopprime il riferimento ivi recato alla pay per view.

La lettera b) del comma 1 e il comma 3 intervengono, rispettivamente, sulla composizione e sulla definizione del sistema integrato delle comunicazioni. In particolare, sulla base del comma 3, la dizione di «sistema integrato delle comunicazioni» (cosiddetto SIC) presente all'articolo 2, comma 1, lettera l), del testo unico, che ne reca la definizione, e all'articolo 43 dello stesso testo unico, relativo alle posizioni dominanti in tale sistema, viene sostituita con quella di «settore delle comunicazioni», mentre la lettera b) del comma 1 incide sulla composizione dell'attuale sistema integrato delle comunicazioni, escludendo da esso «le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi», nonché il «cinema».

Tali modifiche sono da correlarsi con quella recata dalla lettera e) del comma 1, che interviene sull'articolo 43, comma 10, del testo unico, relativo all'individuazione dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Ai sensi della lettera e), infatti, viene soppresso, al citato comma 10 dell'articolo 43, il riferimento ai ricavi derivanti dall'attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, a cui sembrano ricondursi le iniziative di comunicazione e di servizi espunte dal SIC e vengono altresì espunte le parole: «dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione al pubblico».

La lettera c) del comma 1 intende novellare il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 177 del 2005, disponendo che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali.

La lettera f) reca l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, articolo ora assorbito nel testo dell'articolo 51, comma 2, come novellato dall'articolo 12, comma 5 del presente disegno di legge.

Il comma 2 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede comunque, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, a verificare che non si costituiscano posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, ai sensi dell'articolo, 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il comma 4 novella il comma 11 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione relativo al limite antitrust nel sistema integrato delle comunicazioni per le imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche - anche attraverso società controllate o collegate - siano superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore. Il limite ora previsto nella misura del 10 per cento del SIC, in luogo di quello del 20 per cento per gli altri soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione secondo il comma 9 dell'articolo 43, è sostituito con il divieto per tali imprese di determinare, attraverso operazioni societarie, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-septies del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo. Attraverso la modifica introdotta dal comma in esame, si intende superare il limite più restrittivo alla raccolta delle risorse economiche previsto in capo alle imprese che superino il 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, sostituendolo con il divieto sopra illustrato.

Il comma 5 ridefinisce l'entità delle sanzioni amministrative di competenza dell'Autorità.

Il comma 6 introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, volto ad escludere per tutte le sanzioni amministrative ivi previste il beneficio del pagamento in misura ridotta, la cosiddetta oblazione, prevista dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e un nuovo comma 2-ter, a norma del quale, in sede di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio di detti titoli, tiene conto, ai fini dell'attribuzione ai soggetti richiedenti dei punteggi utili alla predisposizione delle relative graduatorie, del numero delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2.

Il comma 7 reca l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, che riguarda la dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI, e dell'articolo 23, commi 3 e 5, della stessa legge, in tema di trading delle frequenze e di requisiti per il rilascio della licenza di operatore di rete televisiva.

Il comma 8 abroga le disposizioni della legge n. 112 del 2004, in conformità alle abrogazioni delle identiche disposizioni del Testo unico della radiotelevisione.

Il comma 9 dispone che, all'articolo 2-bis, comma 4, della legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting)» sono aggiunte le seguenti: «o altri standard analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica ove gli stessi siano stati adottati in ambito comunitario e coordinati, anche al fine di garantire l'interoperabilità, attraverso specifiche conferenze internazionali per la radiodiffusione».

Il comma 10 prevede che il Ministero delle comunicazioni attui le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.

Il comma 11 reca la formula dell'abrogazione innominata, in base alla quale sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge n. 112 del 2004 e del testo unico della radiotelevisione in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del disegno di legge.

L'articolo 10, infine, stabilisce che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 (Principi generali).

1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata entro il 31 dicembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre e satellitare è ispirata a principi di più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, di tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, di previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti e di promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l'uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, e a tale fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

Art. 2 (Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).

1. Fino al 31 dicembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge.

2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l'informativa economica di sistema di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002, la medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l'adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato indica, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e, contestualmente all'accertamento, richiede loro l'adozione, entro i tre mesi successivi, delle disposizioni previste dal comma 3.

3. Nell'anno solare successivo all'accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che, all'esito dell'accertamento, trasferiscono su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica, ovvero che cessano la trasmissione di pubblicità su una o più emittenti.

4. Le società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, indipendentemente dalla piattaforma

trasmissiva e dalle modalità di diffusione dei relativi programmi, sono tenuti a presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, i listini trimestrali, semestrali o annuali relativi ai prezzi di vendita della pubblicità, specificando, nella comunicazione, i diversi prezzi per fascia oraria, nonché tutte le tipologie di offerte speciali, sconti e promozioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei principi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari e accerta l'esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «spot» è sostituita dalla seguente: «messaggi».

6. All'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio, indipendentemente dal numero di ore settimanali di trasmissione».

7. Le risorse frequenziali liberate, in applicazione del comma 3, dagli operatori in posizione dominante ai sensi del comma 1, sono cedute o assegnate ai soggetti che ne facciano richiesta, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 3.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di ridurre le barriere all'ingresso nel mercato, riesamina la delibera 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni prevedendo requisiti soggettivi più accessibili e meno onerosi per il rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti.

9. Fatta salva la disciplina specifica per il soggetto concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, i fornitori di contenuti autorizzati alle trasmissioni in ambito nazionale non possono differenziare i dati e i servizi digitali sul territorio.

10. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il settore delle comunicazioni, nessun soggetto può, né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati o che li controllino ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del medesimo settore delle comunicazioni».

Art. 3.

(Disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico).

1. Le frequenze televisive analogiche ridondanti per almeno il 95 per cento del proprio bacino di servizio, quali individuate all'esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero delle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, di seguito denominato “decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestri su frequenze analogiche presentano all'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti 4. Il progetto, redatto in conformità ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, è approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i tre mesi successivi alla data della sua presentazione

5. Il progetto deve prevedere preliminarmente l'utilizzazione di impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale. Le frequenze recuperate all'esito dell'applicazione del progetto sono riassegnate dal Ministero delle comunicazioni secondo procedure finalizzate allo sviluppo del pluralismo nel settore radiotelevisivo. Il Ministero delle comunicazioni assegna le stesse frequenze attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte:

a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) delle emittenti titolari di concessione o autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.

6. I soggetti di cui al comma 5 hanno l'obbligo di convertire alla tecnologia digitale l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale di cui all'articolo 1, comma 1.

7. All'esito dell'approvazione del progetto di cui al comma 3 e in ogni caso entro sei mesi dal decorso del termine di cui al medesimo comma 3, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasmettono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda esclusivamente su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

8. Le frequenze restituite ai sensi del comma 1, nonché le frequenze ancora disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 3, 4 e 7, acquisite ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale pari ad un terzo della capacità trasmissiva calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP – EMITTED RADIATION POWER), fatti salvi i diritti acquisiti.

9. Al fine di garantire un'equa ed efficiente conversione delle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale, le disposizioni di cui all'articolo 27 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatto salvo quanto stabilito nel primo periodo del presente comma, i trasferimenti di cui al citato articolo 27 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di

utenza o in parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.

10. Dal 31 dicembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.

11. Alla data del 31 dicembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze e in base al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003, adeguato dalla stessa Autorità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli accordi internazionali, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

12. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 11 è liberata e rimessa nella disponibilità dell'operatore che la cede a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal citato comma 11, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 31 dicembre 2012 e comunque all'atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.

13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Fatti salvi i diritti acquisiti, a decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 23, comma 1 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché gli articoli 15, comma 4 e 25, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

14. Dopo l'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete di radiodiffusione in tecnica digitale, sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, le porzioni di frequenze libere in ambito locale, risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi, possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere comunitario, a seguito di autorizzazione rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, successivamente alla verifica della disponibilità della risorsa, della compatibilità con il quadro radioelettrico esistente e all'individuazione dell'area di servizio entro la quale la suddetta risorsa può essere utilizzata. L'autorizzazione consente l'attivazione di un solo impianto di diffusione con potenza massima di 5 watt e non costituisce titolo per l'eventuale riassegnazione di analoga risorsa in digitale dopo lo switch-off analogico. Le frequenze utilizzate non potranno ad alcun titolo essere cedute o permutate con altri soggetti. È vietata la diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione. Non possono inoltre essere ceduti spazi a pagamento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali e si applicano le norme sulla par condicio, di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le emittenti commerciali.

15. All'emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP – EMITTED RADIATION POWER).

16. Le emittenti televisive locali possono accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fino a un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della quota del 40 per cento e nel rispetto della disciplina di accesso definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

17. All'emittenza televisiva in ambito locale, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è riservato, in ciascun bacino di utenza, fino a un terzo

della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre. Tale quota è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale riferita all'audience nel minuto medio ed alla presintonizzazione esistente.

18. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell'Unione europea e dell'esigenza di assicurare la piena concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive, si attiva in ogni sede al fine di impedire che la presenza di diversi standard si traduca in barriere all'accesso dei contenuti.

Art. 4

(Misure di tutela dell'emittenza televisiva locale)

1. Il sistema televisivo locale costituisce una risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo. A tal fine, ferma restando a regime la conformità alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ed il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale disciplinata dalla presente legge è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo della capacità trasmissiva disponibile anche in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 4 e 7.

2. Fatta salva la disciplina specifica riservata alle emittenti di televendite di cui all'articolo 2 comma 1, lettera q), n. 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari e dagli spot di televendita, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale.

3. L'articolo 38, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è abrogato.

4. L'articolo 41, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è abrogato.

Art. 5

(Tutela degli utenti)

1. Le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. Le direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 individuano le modalità intese ad assicurare l'attuazione del principio di cui al presente articolo.

Art. 6

(Delega al Governo in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;
- b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;
- c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;
- d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive, del loro progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione, delle abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico;
- e) assicurare l'interoperabilità dei contatori elettronici (meter) rispetto a tutte le tecnologie digitali;
- f) garantire la rilevazione degli indici di ascolto disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.

3. In applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini, in particolare rispetto ai soggetti che esercitano l'attività oggetto delle rilevazioni, e stabilisce con proprio regolamento, gli adempimenti che i soggetti realizzatori devono assolvere al fine di assicurare la conoscenza dei propri assetti societari e di controllo, nonché la trasparenza e la pubblicità delle tecniche e delle metodologie di rilevazione utilizzate.

4. Ai soggetti che violano le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo, l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è abrogato.

Art. 7

(Delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi)

1. Allo scopo di promuovere la diffusione e la distribuzione delle opere audiovisive e cinematografiche europee, in particolare quelle realizzate da produttori indipendenti, attraverso obblighi di programmazione e di investimento sulle diverse reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla modalità di fruizione da parte del pubblico e di assicurare l'equilibrio nei rapporti contrattuali tra produttori e soggetti che provvedono alla diffusione o alla distribuzione delle loro opere, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente periodo, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

- a) riconoscimento del valore culturale delle opere europee, in particolare quelle cinematografiche, quali fonti di arricchimento della persona anche ai fini della promozione di una più forte identità italiana ed europea;
- b) riconoscimento del ruolo particolare dei produttori indipendenti nella creazione delle opere europee e della necessità di assicurare un adeguato sostegno anche di tipo economico alla loro attività;

- c) riconoscimento in capo ai produttori indipendenti della titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive per ciascuna piattaforma trasmissiva, con limitazioni temporali per i diritti di esclusiva da parte dei fornitori di contenuti e delle emittenti televisive;
- d) riconoscimento del diritto delle emittenti locali alla diffusione o distribuzione delle opere europee dopo un'adeguata finestra temporale dalla diffusione o distribuzione in ambito nazionale;
- e) riconoscimento dell'inserimento di prodotti quale forma di finanziamento delle opere filmiche dei produttori indipendenti.

3. La delega è altresì esercitata nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- a) estendere gli obblighi di programmazione vigenti a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti;
- b) destinare quote specifiche della programmazione televisiva o dei cataloghi disponibili su richiesta individuale anche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti;
- c) estendere la base di contribuzione economica da parte a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti a tutti i ricavi netti annui derivanti da attività televisiva, con esenzione delle imprese in fase di avvio;
- d) destinare quote specifiche delle risorse economiche di cui alla lettera c) in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti, prevedendo un regime sperimentale per gli operatori di telecomunicazioni fisse o mobili e i fornitori di servizi di accesso alla rete internet sui ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti a pagamento;
- e) prevedere la titolarità in capo ai produttori indipendenti dei diritti di sfruttamento secondari e l'obbligo per le emittenti e i fornitori di contenuti di condurre le negoziazioni per ogni singolo diritto a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie secondo le condizioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- f) prevedere la titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato;
- g) consentire la vendita e l'acquisto di diritti televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti;
- h) consentire la vendita alle emittenti locali di diritti televisivi a partire da una data congrua successiva alla prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali;
- i) consentire ai produttori indipendenti di utilizzare l'inserimento di prodotti quale fonte di finanziamento di opere cinematografiche, film per la televisione e opere di fiction a condizione di non essere stati prodotti o commissionati, direttamente o indirettamente, da emittenti o fornitori di contenuti stabiliti in Italia.

Art. 8

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle relative disposizioni.
2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento e impone la restituzione delle somme

eccedenti, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.5. del capitolo 3121 dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 6, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

6. All'articolo 41, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «da un minimo di 1040 euro ad un massimo di 5200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 20000 euro».

Art. 9 (Abrogazioni e modificazioni).

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera h), le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «cinema» e le parole «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi» sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento di cui al presente comma assicura altresì una elevata tutela agli interessati, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle relative modalità di esercizio»;

d) all'articolo 31, comma 1, le parole: «,compresa la pay per view,» sono soppresse;

e) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi», e: «e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione al pubblico» sono soppresse;

f) l'articolo 51, comma 3, è abrogato.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede comunque alla verifica di cui all'articolo, 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 All'articolo 2, comma 1, lettera l), e all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché agli articoli 14 e 15 della legge 3 maggio 2004, n. 112, le parole: «sistema integrato delle comunicazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «settore delle comunicazioni».

4. Il comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare, ai

sensi degli articoli 2359 e 2497-septies del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo».

5. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e il comma 4 dell'articolo 15 della legge 3 maggio 2004, n. 112 sono sostituiti dal seguente:

«L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e e);

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o)».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

2-ter. In sede di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio di detti titoli, tiene conto, ai fini dell'attribuzione ai soggetti richiedenti dei punteggi utili alla predisposizione delle relative graduatorie, del numero delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2».

7. Gli articoli 21; 23, commi 3 e 5 e 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.

8. Alla legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera g), le parole: «cinema» e le parole «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi» sono soppresse;

b) all'articolo 15, comma 3 le parole «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi», e «e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione al pubblico» sono soppresse;

9. All'articolo 2-bis, comma 4, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting)» sono inserite le seguenti: «o altri standard analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica ove gli stessi siano stati adottati in ambito comunitario e coordinati, anche al fine di garantire l'interoperabilità, attraverso specifiche conferenze internazionali».

10. Il Ministero delle comunicazioni attua le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.

11 Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 10 **(Disposizioni finanziaria).**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.